



"TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A."
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata

"TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.".

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Trento.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative.

Art. 3

3.1 La Società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, e svolge a tal fine le seguenti attività:

- l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;
- la gestione di trasporti su strada di persone e di merci;
- la conduzione di avio linee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili;
- la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali.

Le suddette attività dovranno essere svolte in prevalenza in regime di servizio pubblico a seguito di affidamento da parte degli enti pubblici soci o costituire attività strumentali assentite dagli enti pubblici soci.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

3.3 Nei limiti di cui all'art. 13 della Legge 248/2006, la Società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis c.c..

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 300.000 (trecentomila).



Esso è suddiviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni. Le azioni hanno valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Salva la facoltà dell'assemblea dei soci di escludere l'emissione dei titoli rappresentativi delle azioni, a ciascun socio è attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della Società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) deve essere indicato il numero di azioni spettanti al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto da un Amministratore della Società. Il certificato potrà essere trasferito, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle azioni (e quindi anche per girata).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.5 Il capitale sociale è interamente riservato **alla Provincia, Comuni e loro forme associative, con esclusione di qualsiasi soggetto privato.**

5.6 Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento posto in essere nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto 5.5.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo



amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

**PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE
PARTECIPAZIONI**

Art. 8

8.1 Le **azioni sono indivisibili** e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 9

9.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 10

10.1 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati.

10.2 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione tra Enti solo a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 5 comma 5.

ORGANI SOCIETARI

Art. 11

Principi generali sugli organi

La nomina e l'attività degli organi sociali sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e delle funzioni di indirizzo e controllo previste dalla vigente disciplina provinciale in materia di società a totale partecipazione pubblica.

ASSEMBLEE

Art. 12

12.1 **L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.**

12.2 L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti pubblici soci, che esercitano il controllo previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

L'Assemblea ordinaria è convocata di norma una volta per ciascun esercizio sociale, per esaminare ed approvare il bilancio dell'esercizio precedente.

12.3 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 C.C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di una Nazione appartenente alla Unione Europea.

12.4 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai



soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

12.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.6 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.7 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in



più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 15

15.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

15.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; la deliberazione è comunque adottata se consegue il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal



Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La Società potrà essere amministrata a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti.

17.2 La nomina dei primi amministratori avviene nell'atto costitutivo. Successivamente la nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

17.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

17.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ..

Art. 18

18.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

18.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati dal Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

19.1 Se non ha provveduto l'Assemblea dei soci il Consiglio di Amministrazione nomina, nella sua prima adunanza il Presidente nonché un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché, anche



fra estranei, un Segretario.

19.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 20

20.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente all'organo di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale, nel rispetto delle competenze dell'assemblea dei soci e degli indirizzi strategici e programmatici degli Enti pubblici soci che li esercitano tramite la partecipazione agli organi sociali e con le forme previste dalla disciplina provinciale vigente.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di



Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

20.2. L'Organo amministrativo riferisce agli Enti soci sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sui dati economici e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo con la periodicità e con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci.

20.3 Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3.

20.4 Le decisioni dell'Organo amministrativo sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio.

Art. 21

21.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

21.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22

22.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

22.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

22.3 I compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Se non attribuito ai soggetti indicati nel successivo art. 24, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. 23.2 Esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 C.C. e funziona secondo le norme di legge.

23.4 I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente la nomina è di competenza dell'assemblea dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

23.5 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

La retribuzione dei sindaci è determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 24

Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una Società iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a)** la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b)** la trasformazione della Società;
- c)** il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d)** la revoca dello stato di liquidazione;
- e)** l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f)** la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g)** le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a)** la proroga del termine;



b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Essendo la Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C. da parte della Provincia Autonoma di Trento, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

25.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Art. 27

27.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di



capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

27.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis Cod. Civ..

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

28.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 29

29.1 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

30.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione,



nominando uno o più liquidatori.

NORME DI RINVIO

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

Trento, 7 novembre 2008

F.to: Sebastiani Franco

F.to: Elena Corso (L.S.)